

# COMUNE DI MARANO TICINO

*Provincia di Novara*

VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

## Delibera n° 2 del 17/02/2026

Originale

**OGGETTO:** APPROVAZIONE VARIANTE AL PRGC VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 12 LETTERA F DELLA L.R. 56/77 E S.M.I

L'anno **duemilaventisei**, addì **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore 20:30 nella Sede Comunale, di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima convocazione, riunito con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
MERLI FRANCO	X		LAZZARINI CRISTINA	X	
BARCAROLO ROSANNA	X		PIGATTO UGO	X	
CAPONI MARCO	X		RIZZO ROBERTA	X	
COMAZZI MAURO	X		TURETTA ROBERTO		X
DI CARLUCCIO SALVATORE	X				
GIBBIN ALFREDO	X				
GIBIN RICCARDO	X				
TOTALE PRESENTI: 10			TOTALE ASSENTI: 1		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Tomaciello.

Il Presidente, Sig. MERLI FRANCO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente deliberazione segnata all'ordine del giorno.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

## Premesso che:

- il Comune di Marano Ticino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 29 Novembre 2019, n. 1-576 avente ad oggetto: “L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di MARANO TICINO (NO). Approvazione del Nuovo P.R.G.C. 2008” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 12 Dicembre 2019.
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 29 Settembre 2021 il Comune di Marano Ticino ha preso atto dell'approvazione definitiva della Regione Piemonte e ha recepito le relative modifiche introdotte “ex officio”.
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 24.06.2022 è stata approvata una variante ai sensi del comma 12 dell'art.17 della L.R. 56/77 finalizzata alla modifica della perimetrazione di alcune aree produttive assoggettate a SUE

**Visto** che nel comune di Marano Ticino sono presenti numerose testimonianze della valenza agricola della zona, con particolare riferimento alle ormai ex cascine sparse sul territorio e che questi immobili risultano censiti nell'elaborato “*AT d - Repertori comunali beni paesistici, ambientali e storici*” allegato al vigente P.R.G.C., nel quale sono elencate le ex cascine presenti sul territorio comunale e per ognuna è stata predisposta una breve scheda descrittiva.

**Considerato** che tale elaborato ha permesso di individuare quali immobili o complessi immobiliari siano o non siano beni di “caratterizzazione” o di “riferimento territoriale” riconosciuti dal Piano Territoriale Provinciale oppure siano anche soggetti a vincoli di tutela specifici.

**Richiamato** il fatto che questo stesso elaborato specifica che “... *le schede descrittive dei beni e delle loro condizioni ... saranno oggetto di ulteriori approfondimenti ed integrazioni assunte direttamente dall'Amministrazione Comunale sia con la partecipazione di Associazioni locali o con l'istituzione di corse di studio sia con la predisposizione del censimento previsto dalla LR 35/95 e non ancora predisposto*”.

**Valutato** che per questi fabbricati sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A,B,C e demolizione, ma che tale ultimo intervento risulta limitato “... *all'eliminazione di elementi non compatibili, quali corpi estranei e superfetazioni, che compromettono l'integrità e la leggibilità dei caratteri tipologici e di impianto dei singoli edifici*”.

**Tenuto conto** che da una verifica dello stato dei luoghi e da segnalazioni pervenute dai proprietari, risulta che alcuni di questi fabbricati versano ormai in uno stato di abbandono e degrado, peraltro già evidenziato anche dalla prima richiamata schedatura datata 2008 e quindi risalente ormai a più di 18 anni fa, che ora rende impossibile qualsiasi intervento di recupero.

**Risulta** quindi opportuno integrare nell'articolato normativo la possibilità di procedere anche con l'intervento di demolizione senza ricostruzione, previa presentazione di una apposita perizia giurata redatta a cura di professionista abilitato, che certifichi che l'immobile sia privo di caratteri storici o sia sottoposto a tutela.

**Preso atto** degli elaborati progettuali costituenti la variante ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77, resi dall'Ufficio Tecnico Comunale, costituiti da:

- Elaborato R. I.: Relazione Illustrativa

**Considerato** che la modificazione urbanistica consiste nell'introduzione di una specifica normativa riferibile alla demolizione degli immobili per i quali la proprietà manifesta la necessità, riconosciuta dallo stato di fatto, di attuare una completa demolizione senza ricostruzione purché tali fabbricati risultino privi di caratteri storici e valori di tutela e che siano in condizioni di degrado strutturale, riconosciuto da apposita perizia statica giurata.

**Visto** che la modifica sopra esposta riconferma i contenuti e le finalità di P.R.G.C. adottato, senza apportare variazioni dei dati quantitativi, definendosi compatibile con l'impostazione generale degli obiettivi posti alla base della programmazione territoriale comunale.

**Considerato** che detta modificazione:

- non muta né la capacità insediativa, né il quantitativo di aree standard a servizi, né la superficie territoriale delle aree produttive, né impone nuovi vincoli;
- ai sensi di quanto previsto al comma 12 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., non conduce all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguarda edifici o aree per le quali il P.R.G.C. abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal P.R.G.C. fra i Beni Culturali e Paesaggistici di cui all'art. 24, non comporta variazioni nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;

**Considerato** che La presente "Variante" è classificabile ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e deriva dalla necessità di riconoscere e rimediare ad una situazione specifica emersa nel periodo di gestione del vigente P.R.G. La procedura di assunzione è quindi quella stabilita sempre dall'art. 17 al comma 13, che la definisce quale modificazione soggetta alla sola approvazione con Delibera del Consiglio Comunale; la deliberazione medesima verrà poi trasmessa alla Regione ed alla Provincia unitamente all'aggiornamento delle cartografie del P.R.G. comunale.

**Ritenuto pertanto**, preso atto degli elaborati tecnici e progettuali resi agli atti, di procedere alla modifica del P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'elaborato stesso.

**Vista** ed esaminata la proposta di modifica come meglio evidenziata negli elaborati predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Acquisiti:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
- il parere formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D. LGS. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 3 della Legge 241/90;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i., per i motivi espressi in narrativa, gli atti di modifica, resi agli atti dall'Ufficio Tecnico Comunale, costituiti dagli elaborati come elencati in premessa.
3. Di provvedere alla trasmissione degli elaborati approvati comprensivi della presente deliberazione, alla Regione ed alla Provincia unitamente all'aggiornamento della normativa del P.R.G. comunale, ai sensi di quanto previsto al comma 13 dell'art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed esito unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. LGS. 18.08.2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
MERLI FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Andrea Tomaciello



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in data **20/02/2026** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **07/03/2026**.

Marano Ticino, lì 20/02/2026.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Andrea Tomaciello



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

( ) Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

( ) Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Andrea Tomaciello

